

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 26/09/2024

FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto due Buoni Fruttiferi Postali, acquistati dal Ricorrente e dall'aderente al ricorso (in avanti, *brevius*, anche "Parte ricorrente" o genericamente "il Ricorrente") il 2 dicembre 2005. Si tratta, in particolare dei seguenti titoli:

- BFP € 250,00, serie "18D", emesso il 2.12.2005 (intestato al Ricorrente e all'aderente al ricorso);

- BFP € 500,00, serie "18D", emesso il 2.12.2005 (intestato al Ricorrente e all'aderente al ricorso).

Parte Ricorrente lamenta di essersi recata per chiedere il rimborso del titolo, ma che questo sarebbe stato rifiutato per intervenuta prescrizione.

2. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo (datato il 17.6.2022), Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, lamentando che l'Intermediario non l'avesse adeguatamente informata sull'esistenza della prescrizione e chiedendo di "*(...) ottenere il rimborso dell'importo depositato (...), pari ad Euro 750,00 oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria come per Legge*".

3. Si costituiva l'Intermediario, eccependo la c.d. incompetenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'incompetenza per materia e, nel merito, l'intervenuta prescrizione.

4. Parte ricorrente depositava repliche, contestando l'eccezione di incompetenza temporale e per materia e, nel merito, si riportava a quanto già dedotto in sede di ricorso.

5. L'Intermediario depositava controrepliche, insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

I. La domanda del Ricorrente va interpretata, a giudizio del Collegio, come diretta ad ottenere l'adempimento contrattuale del diritto portato nel buono e il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di informazione contrattuale. Con riferimento a tale ultima domanda, poi, occorre distinguere la mancata informativa *originaria* (i.e., al momento della sottoscrizione dei buoni) dalla mancata informativa *in itinere*, ossia in costanza di rapporto.

II. Tanto premesso, occorre esaminare le eccezioni pregiudiziali dell'Intermediario. Questi eccepisce, innanzitutto, l'incompetenza *ratione materiae* di questo Arbitro Bancario Finanziario. In sintesi, ritiene che la controversia *de qua* avrebbe ad oggetto *prodotti finanziari* emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. L'eccezione va disattesa. Invero, secondo il costante orientamento dei Collegi, i Buoni Fruttiferi Postali non hanno natura di prodotti né di strumenti finanziari, dal momento che sono "*incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati*". Le relative controversie, pertanto, rientrano nella competenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 21/03/2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08/11/2013 n. 5673).

III. Va poi esaminata l'eccezione di ricevibilità temporale del ricorso.

Questa va accolta, limitatamente alla domanda risarcitoria per violazione degli obblighi di informativa originaria (ossia, per la presunta mancata consegna del Foglio Informativo Analitico e per tutte le informazioni che avrebbero dovuto essere fornite alla data di sottoscrizione dei buoni). Invero, la presunta condotta omissiva dell'Intermediario risalirebbe al 2 dicembre 2005, data di acquisto dei buoni; e ai sensi del par. 4 delle Disposizioni ABF, "*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso*" (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento, 21/03/2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 08/11/2013, n. 5673, proprio con riguardo ai BFP).

IV. Per quanto concerne, invece, la violazione degli obblighi di informazione in costanza di rapporto (ossia, per non avere l'Intermediario informato il cliente dell'imminente scadenza del buono), la domanda è, sotto il profilo temporale, ammissibile, dal momento che la condotta omissiva dell'Intermediario, censurata da AGCM, si sarebbe verificata nel periodo di competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Tuttavia, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 2460 del 14 marzo 2023, ha affermato che, in pendenza della definizione del procedimento di impugnazione proposto dall'Intermediario oggi convenuto contro il provvedimento sanzionatorio di AGCM del 18 ottobre 2022 PS11287 (avente, appunto, ad oggetto la condanna dell'Intermediario per non avere informato i clienti dell'imminente prescrizione dei titoli), la relativa domanda risarcitoria, eventualmente proposta in ABF, deve essere dichiarata, allo stato, inammissibile, nelle more che venga definito il procedimento di impugnazione del provvedimento dell'Autorità, e salva la possibilità per il consumatore di riproporre la domanda, in caso di conferma del provvedimento in sede di giurisdizione amministrativa.

La domanda va, pertanto, dichiarata, ad oggi, inammissibile.

V. Resta da esaminare la domanda di adempimento contrattuale.

Sotto il profilo temporale, la domanda è ricevibile, afferendo all'esecuzione del rapporto (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento 21/03/2022, n. 4656; Collegio Coordinamento 08/11/2013, n. 5673). La domanda è, nondimeno, infondata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Secondo il costante orientamento dei Collegi (v. Collegio Coordinamento, 18/07/2019, n. 17814), infatti, *“la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”*. Dunque, non rileva in alcun modo la circostanza che l’Intermediario non avrebbe a suo tempo consegnato il Foglio Informativo Analitico o avvertito il cliente del termine di prescrizione. Questo, infatti, inizia a decorrere ugualmente, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell’obbligazione, previsto dalla legge.

Nel caso di specie, i titoli appartenevano alla serie 18D (stampigliata sul retro dei buoni). Al riguardo, l’art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000 (richiamato, peraltro, nella stampigliatura a tergo del Buono, che indica altresì gli estremi di pubblicazione del decreto in Gazzetta) prevede che *“i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”*.

Dal foglio informativo analitico relativo alla serie – prodotto dall’Intermediario e la cui esistenza è, peraltro, richiamata a tergo dei titoli – risulta che i buoni in questione avevano scadenza 18 mesi. Dunque, essendo stati emessi il 2 dicembre 2005, scadevano il 2 giugno 2007, e potevano essere incassati a partire da tale data e fino al 2 giugno 2017.

Irrilevante, per come detto *supra* e ai fini della domanda di adempimento contrattuale, il profilo della asserita mancata consegna del FIA, dal momento che la mancata consegna non impedisce, come detto, il decorso del termine di prescrizione (Collegio Coordinamento, 17814/2019).

Dal momento che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal reclamo del 22 gennaio 2024, correttamente l’Intermediario rifiutò il rimborso, dal momento che, alla data di presentazione dei titoli, il termine di prescrizione era ampiamente decorso.

In conclusione, la domanda di adempimento contrattuale va rigettata, dal momento che le presunte violazioni degli obblighi informativi, ove accertati, avrebbero rilievo solamente in sede risarcitoria ma non sono idonei ad impedire il decorso della prescrizione contrattuale. Quanto alla domanda risarcitoria, come detto, questa va dichiarata irricevibile sotto il piano temporale, per quanto concerne le presunte violazioni degli obblighi informativi originari, verificatesi al momento della sottoscrizione dei buoni. Va, invece, dichiarata inammissibile allo stato la (parte della) domanda risarcitoria relativa alla violazione degli obblighi informativi *in itinere*; ferma restando, come detto, la facoltà per il Ricorrente di riproporre in questa sede la domanda, una volta che sarà definito il procedimento di impugnazione contro il citato provvedimento AGCM del 18 ottobre 2022 PS11287.

Ogni altra domanda rigettata o assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI